



COMUNE DI TORRIONI

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15.09.2025

Sommario

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni	3
ART.2 – Soggetti competenti alla concessione di patrocinio.....	3
ART. 3 - Forme di patrocinio	3
ART. 4 - Tipologia di iniziative o eventi per cui può essere concesso il patrocinio.....	3
ART. 5 - Concessione del patrocinio in casi eccezionali	3
ART. 6 – Soggetti beneficiari dei patrocini	4
ART. 7 – Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni	4
ART. 8 – Procedura per la concessione del patrocinio	4
ART. 9 – Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio.....	4
ART. 10 - Obblighi dei patrocinati	4
ART. 11 - Rendicontazioni.....	5
ART. 12 - Rispetto della normativa in materia di sicurezza, fisco, diritto del lavoro, tributi locali	5
ART. 13 – Disposizioni finali.....	5

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni

1. La presente disciplina stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale di Torrioni a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Il “*patrocinio gratuito*” rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Torrioni nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
4. Il “*patrocinio oneroso*” rappresenta quella forma di patrocinio in virtù della quale vengono richiesti e concessi benefici, agevolazioni, prestazioni, riduzioni tariffarie ecc. di vario genere che possono comportare per il comune un onere, o un mancato introito, di qualsivoglia natura, genere o consistenza.

ART.2 – Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

1. La concessione del patrocinio gratuito, qualora non presenti richieste aggiuntive, è formalizzata con provvedimento del sindaco mediante decreto o, per esso, di un Assessore per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
2. Fanno eccezione quelle iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad istanze di collaborazione nella realizzazione delle iniziative e/o utilizzo di locali comunali, si provvede con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 3 - Forme di patrocinio

1. Il patrocinio può essere essenzialmente di due tipologie: a carattere non oneroso o a carattere oneroso.
2. È considerato di carattere non oneroso esclusivamente quella forma di patrocinio che non comporta la concessione di alcun contributo economico, materiale o strumentale, né alcuna agevolazione, prestazione, riduzione tariffaria o di qualsivoglia beneficio diretto o indiretto da parte del Comune;
3. È considerato di carattere oneroso quella forma di patrocinio in virtù della quale vengono richiesti e concessi benefici e prestazioni di vario genere, che possono comportare per il Comune un onere di qualsivoglia natura, genere o consistenza, ad esclusione di contributi economici.
4. La concessione del patrocinio non dà titolo alla concessione di contributi economici e finanziamenti.

ART. 4 - Tipologia di iniziative o eventi per cui può essere concesso il patrocinio

1. Possono in linea di massima ottenere il patrocinio comunale le seguenti tipologie di iniziative/evento:
 - a. Iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo, sanitario, ecologico-ambientale, scientifico, educativo, artistico, volte a fornire ai cittadini del Comune la fruizione di beni e servizi di riconosciuta utilità per il loro benessere fisico, morale, civile e culturale;
 - b. Eventi che favoriscono e promuovono lo sviluppo del territorio sul piano delle attività economiche (agricole, artigiane, industriali, turistiche, di tutela ambientale ecc.) di interesse generale per la cittadinanza;
 - c. Iniziative che favoriscono la conservazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale, delle tradizioni e della memoria storica del Comune;
 - d. Eventi e/o iniziative volte a promuovere il senso civico, la solidarietà, la tolleranza, la pace, la giustizia sociale, il dialogo tra i popoli e le culture diverse, la partecipazione dei cittadini, anche in relazione ad eventi nazionali ed internazionali di grande rilevanza generale.
 - e. Iniziative volte a potenziare, integrare, valorizzare, migliorare attività e obiettivi che rientrano nei programmi dell'Amministrazione comunale.

ART. 5 - Concessione del patrocinio in casi eccezionali

1. In deroga ai criteri di cui al precedente articolo, il Comune può concedere il patrocinio non oneroso per iniziative anche con profilo commerciale e/o lucrativo, purché di particolare rilevanza per il Comune e pe

l'interesse generale. In tal caso, il proponente deve presentare apposita relazione che evidenzi i benefici per la collettività, anche sulla base di elementi quantitativi, qualitativi e/o economici.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma, deve contenere la motivazione specifica che evidenzia i vantaggi per il Comune e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 6 – Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Possono richiedere il patrocinio le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
2. Il patrocinio può essere concesso ai soggetti di cui sopra esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

ART. 7 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'amministrazione comunale non concede patrocini:
 - a. per iniziative di carattere politico;
 - b. per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 5 del presente Regolamento;
 - c. per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

ART. 8 – Procedura per la concessione del patrocinio

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda al Comune di Torriani di norma 30 giorni prima della data di inizio o svolgimento della stessa.
2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.
3. L'ufficio interessato effettua l'istruttoria e ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documenti relativi al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.
4. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è emesso dal soggetto competente almeno 20 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento.

ART. 9 – Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando alla menzione: "con il patrocinio del Comune di Torriani, lo stemma e/o logo del Comune.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione in via diretta o indiretta di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
3. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune di natura tecnica o organizzativa, economica/finanziaria devono essere oggetto di specifica richiesta.
4. La richiesta di patrocinio non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale alla sua concessione né può costituire motivo di contestazioni per le mancate attuazioni dei programmi del richiedente.

ART. 10 - Obblighi dei patrocinati

Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comune almeno 15 giorni dalla data di divulgazione al pubblico per il controllo della coerenza all'istanza e alla relazione illustrativa a suo tempo presentata.

Decorsi 5 giorni lavorativi dalla presentazione del materiale senza che il Comune abbia rilevato incongruenze, il richiedente il patrocinio può procedere all'utilizzo del materiale.

ART. 11 - Rendicontazioni

1. Le organizzazioni beneficiarie del patrocinio a titolo oneroso, devono impegnarsi a rendicontare i risultati dell'attività svolta e l'esito dell'evento patrocinato mediante l'invio di una relazione che evidenzi i risultati conseguiti in termini di successo dell'evento, grado di partecipazione, considerazioni generali sul suo esito complessivo.
2. Le relazioni di rendicontazione e i relativi bilanci degli eventi e iniziative patrocinate dovranno pervenire al Comune, indirizzati al Servizio competente competenti per materia preferibilmente entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso.
3. In caso di mancata indicazione del patrocinio comunale sul materiale promozionale, il beneficiario sarà escluso dalla concessione di patrocini per l'anno successivo. Verranno altresì esclusi dalla concessione di patrocini e contributi, a qualsiasi titolo, per l'anno successivo coloro che indicheranno il patrocinio in assenza di formale concessione da parte dell'Amministrazione.

ART. 12 - Rispetto della normativa in materia di sicurezza, fisco, diritto del lavoro, tributi locali

La concessione del patrocinio, a qualsiasi titolo richiesto, comporta per i richiedenti il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, obblighi fiscali, tutela del lavoro, tributi locali e quant'altro richiesto in ragione della natura dell'attività svolta e dei contenuti e carattere dell'evento realizzato e specificamente richiesto da leggi nazionali o regionali e dai regolamenti locali. Il non rispetto di una o più norme di riferimento potrà comportare la revoca del patrocinio e l'esclusione da future concessioni per un periodo commisurato alla gravità della violazione oltre all'applicazione eventuali sanzioni pecuniarie di competenza degli organi del Comune.

ART. 13 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.